

DISCIPLINA
DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA CONSOB

Art. 1

Disciplina ed ambito di applicazione

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si applica nei confronti del personale di ruolo, che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio, appartenente alla carriera direttiva, purché non sia titolare o reggente di unità organizzativa, ed al personale delle carriere operativa e dei servizi generali; non si applica al personale adibito ad attività da svolgere su turni ed al personale adibito in via prevalente alla conduzione di autovetture di servizio.
2. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto di lavoro a tempo parziale è applicabile, in quanto compatibile, la normativa che regola il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 2

Determinazione delle unità di personale da destinare al rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale è pari al 3% dell'organico in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. Il risultato ottenuto dall'applicazione di tale percentuale è arrotondato all'unità superiore laddove la parte decimale del numero ottenuto sia pari o superiore a cinque.
2. A prescindere da quanto previsto dal precedente comma 1, saranno comunque accolte le istanze presentate da:
 - a) i dipendenti affetti da patologie oncologiche;
 - b) i dipendenti portatori di *handicap* che versino nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 3, o dall'art. 21, comma 1, della legge n. 104/1992;
 - c) i dipendenti con figli, coniuge, genitori, persone conviventi o altri parenti o affini entro il 3° grado affetti da patologie oncologiche;
 - d) i dipendenti con figli, coniuge, genitori, persone conviventi o, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, altri parenti o affini entro il 3° grado portatori di *handicap* che versino nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, o all'art. 21, comma 1, della legge n. 104/1992 o ai quali si applicano le disposizioni della legge n. 170/2010.
3. Le patologie oncologiche di cui ai punti a) e c) del precedente comma 2 devono essere attestate da certificato medico specialistico. Le condizioni previste dalla legge n. 104/1992 e dalla legge n. 170/2010 di cui ai punti b) e d) del precedente comma 2 devono risultare all'esito della positiva conclusione dei procedimenti previsti dalla vigente normativa.
4. Sulla base di una valutazione di compatibilità con le esigenze organizzative e tecniche, l'Amministrazione determina entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali e successivamente comunicazione al personale:
 - le unità organizzative, distinte per sede di servizio, in cui sono disponibili posizioni a tempo parziale;
 - il numero delle posizioni disponibili nell'ambito di ciascuna unità organizzativa;
 - gli orari di lavoro previsti per ciascuna posizione;
 - gli eventuali ulteriori elementi identificativi.

Art. 3

Presentazione delle domande e procedura di accoglimento

1. Le domande di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale devono essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno. L'Amministrazione si riserva di accogliere le domande presentate nel termine sopra indicato entro il successivo 30 giugno, previa verifica della compatibilità delle domande stesse con le determinazioni di cui all'art. 2, comma 4 e nel limite numerico di cui al comma 1 dello stesso art. 2.

2. Al fine di individuare i dipendenti da ammettere allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, viene formata una graduatoria di coloro che hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Nella formazione della graduatoria trovano applicazione, nell'ordine, le seguenti condizioni di priorità:

- a) esistenza di figlio convivente⁽¹⁾ di età non superiore agli anni 13;
- b) esistenza di familiari conviventi bisognosi di assistenza, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2;
- c) appartenenza del dipendente alle categorie contemplate dalla legge n. 68 del 1999;
- d) frequenza di regolari corsi di studio⁽²⁾ o di corsi di formazione professionale da parte del dipendente.

Esaurita la graduatoria delle priorità saranno valutate le istanze per motivi personali.

4. Le condizioni di priorità dichiarate dal dipendente devono essere possedute alla data di scadenza di presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 e devono essere opportunamente documentate.

5. In caso di pluralità di domande concernenti le fattispecie di cui alle lettere a) e b) viene data preferenza, nell'ambito di ciascuna di esse, ai dipendenti con maggior numero di familiari nelle condizioni previste. In tutti gli altri casi, trova applicazione il criterio dell'anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, viene preferito il dipendente più anziano di età.

6. Le domande di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale vengono accolte secondo la posizione ricoperta all'interno della graduatoria e compatibilmente con le determinazioni di cui all' art. 2, comma 4.

7. Nel caso in cui un dipendente, successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, venga a trovarsi in una delle condizioni indicate al comma 3 del presente articolo e chieda il passaggio dal regime di lavoro a tempo pieno al regime di lavoro a tempo parziale, l'Amministrazione valuterà l'accoglimento della domanda, compatibilmente con le determinazioni di cui al comma 4 dell'art. 2; in caso di accoglimento della domanda, la scadenza del rapporto di lavoro a tempo parziale resta quella fissata al successivo art. 4, comma 2.

8. Conclusa la procedura di assegnazione dei posti a tempo parziale, l'Amministrazione comunica alle Organizzazioni Sindacali il numero dei posti coperti e quello delle domande che non hanno potuto trovare accoglimento.

Art. 4

Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale e ripresa del rapporto di lavoro a tempo pieno

1. La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è fissata in un anno e può essere prorogata dall'Amministrazione su richiesta del dipendente.

2. La decorrenza e la scadenza dei provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a rapporto di lavoro a tempo parziale sono fissate, rispettivamente, al 1° settembre ed al 31 agosto di ciascun anno.

3. Alla scadenza del periodo di lavoro a tempo parziale, riprende automaticamente il rapporto di lavoro a tempo pieno.

4. Su richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, la ripresa del lavoro a

⁽¹⁾ L'affidamento congiunto del minore disposto dal giudice è equiparato alla convivenza.

⁽²⁾ Per tali intendendosi tutti i regolari corsi di studio sino al dottorato di ricerca incluso.

tempo pieno può aver luogo anche prima della scadenza; in tal caso, la ripresa del rapporto di lavoro a tempo pieno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento.

5. Qualora l'istanza di rientro anticipato venga accolta, ovvero nel caso in cui una posizione di lavoro a tempo parziale si liberi per dimissioni del dipendente che la occupava, ovvero ancora nell'ipotesi prevista dal successivo comma 6, l'Amministrazione è tenuta ad ammettere al regime di lavoro a tempo parziale il dipendente che, nella graduatoria in essere, ricopre la posizione immediatamente successiva, nel limite complessivo delle posizioni di lavoro a tempo parziale di cui al precedente art. 2, comma 1, compatibilmente con le determinazioni di cui allo stesso art. 2, comma 4, e ferma restando la scadenza di cui al comma 2 del presente articolo.

6. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale si determina automaticamente nel caso di passaggio ad una posizione non compatibile con l'istituto in questione.

7. Il ritorno al rapporto di lavoro a tempo pieno può determinare l'utilizzo del dipendente in altra unità produttiva nell'ambito della residenza di lavoro.

8. In caso di trasferimento a domanda il dipendente in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale può continuare a conservare tale posizione solo nel caso in cui nell'unità di destinazione esistano posizioni a tempo parziale scoperte.

Art. 5 **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro settimanale del personale a tempo parziale di tipo «*orizzontale*» è di:

- a) venticinque ore;
- b) ventotto ore;
- c) trenta ore;

ed è distribuito su cinque giorni, di norma dal lunedì al venerdì.

2. La prestazione giornaliera nel caso di un orario settimanale di venticinque ore consiste in un periodo continuativo di lavoro non superiore alle cinque ore; nel caso di prestazione lavorativa antimeridiana, l'orario di lavoro ha inizio tra le ore 7.45 e le ore 9.15 e termine tra le ore 12.45 e le ore 14.15; nel caso di prestazione lavorativa pomeridiana, l'orario di lavoro ha inizio tra le ore 13.45 e le ore 15.15 e termine tra le ore 18.45 e le ore 20.15.

3. La prestazione giornaliera nel caso di un orario settimanale di ventotto ore consiste in un periodo continuativo di lavoro non superiore alle cinque ore e trentasei minuti; nel caso di prestazione lavorativa antimeridiana, l'orario di lavoro ha inizio tra le ore 7.45 e le ore 9.15 e termine tra le ore 13.21 e le ore 14.51; nel caso di prestazione lavorativa pomeridiana, l'orario di lavoro ha inizio tra le ore 13.45 e le ore 15.15 e termine tra le ore 19.21 e le ore 20.51.

4. La prestazione giornaliera nel caso di un orario settimanale di trenta ore consiste in un periodo continuativo di lavoro non superiore alle sei ore; nel caso di prestazione lavorativa antimeridiana, l'orario di lavoro ha inizio tra le ore 7.45 e le ore 9.15 e termine tra le ore 13.45 e le ore 15.15; nel caso di prestazione lavorativa pomeridiana, l'orario di lavoro ha inizio tra le ore 13.45 e le ore 15.15 e termine tra le ore 19.45 e le ore 21.15.

5. L'orario di lavoro settimanale del personale a tempo parziale di tipo «*verticale*» è di venticinque ore ed è distribuito su tre o quattro giorni.

6. La prestazione giornaliera, nel caso di distribuzione su tre giorni, consiste in un periodo di lavoro non superiore a otto ore e venti minuti. L'orario di lavoro ha inizio tra le ore 7.45 e le ore 9.15 e termine tra

le ore 16.55 e le ore 18.25, con un intervallo pomeridiano di cinquanta minuti.

7. La prestazione giornaliera, nel caso di distribuzione su quattro giorni, consiste in un periodo di lavoro non superiore a sei ore e quindici minuti. L'orario di lavoro ha inizio tra le ore 7.45 e le ore 9.15 e termine tra le ore 14.50 e le ore 16.20, con un intervallo pomeridiano di cinquanta minuti.

8. Nelle giornate semifestive l'orario del rapporto di lavoro a tempo parziale viene ridotto proporzionalmente.

Art. 6

Prestazioni supplementari e straordinarie

1. Con riferimento al regime in *part-time «orizzontale»* e *«verticale»* articolato su quattro giorni sono supplementari le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario giornaliero di lavoro a tempo parziale ed entro il limite dell'orario giornaliero a tempo pieno.

2. L'Amministrazione può chiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari esclusivamente in relazione alle seguenti causali:

- a) rispetto di scadenze operative inderogabili;
- b) collaborazione a gruppi di studio e di lavoro;
- c) addestramento e formazione.

3. Lo svolgimento di prestazioni supplementari richiede in ogni caso il consenso del dipendente interessato.

4. Lo svolgimento di prestazioni supplementari avviene nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) giornaliero, fino al compimento del normale orario a tempo pieno [sette ore e trenta minuti];
- b) annuo [con riferimento all'anno del *part-time*], 90 ore.

5. Per le prestazioni supplementari rese nell'ambito dei limiti giornaliero e annuo di cui al precedente comma 4 è riconosciuta la normale retribuzione oraria con riferimento alla posizione organico-retributiva dell'interessato.

6. L'Amministrazione solo in casi eccezionali può chiedere al dipendente in *part-time* prestazioni lavorative supplementari oltre il limite annuo di cui al precedente comma 4, lett. b). Per tali prestazioni supplementari è riconosciuta la normale retribuzione oraria maggiorata del 50% con riferimento alla posizione organico-retributiva dell'interessato.

7. Per le prestazioni rese - in via del tutto eccezionale e fermo restando il consenso del dipendente - in un giorno lavorativo oltre la durata dell'orario di lavoro a tempo pieno [sette ore e trenta minuti], nelle giornate di sabato e in quelle festive infrasettimanali viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario nella stessa misura prevista per il personale a tempo pieno. Lo svolgimento di tali prestazioni non concorre alla formazione del limite annuo di cui al precedente comma 4, lett. b).

8. Nel caso di svolgimento di prestazioni supplementari che integrino una prestazione lavorativa di almeno sei ore e trenta minuti il dipendente a tempo parziale di tipo *«orizzontale»* ha diritto alla corresponsione del *buono-pasto*.

9. Con riferimento al regime di lavoro a tempo parziale di tipo *«verticale»* articolato su tre giorni per prestazioni straordinarie si intendono le prestazioni rese oltre il periodo di lavoro di lavoro previsto per tale fattispecie.

10. Le prestazioni straordinarie sono ammesse esclusivamente per le giornate di normale attività lavorativa del dipendente interessato e remunerate nella stessa misura prevista per il dipendente a tempo pieno collocato in una corrispondente posizione organico-retributiva.

11. Le prestazioni supplementari e quelle di lavoro straordinario confluiscono, a richiesta del dipendente, nella *banca delle ore*, secondo le disposizioni in materia.

12. I limiti annuali alle prestazioni di lavoro straordinario previsti dal *Regolamento del personale* per i dipendenti a tempo pieno sono riproporzionati applicando il coefficiente di riduzione di cui al successivo art. 8, comma 1.

Art. 7

Riposo settimanale, festività, congedi e permessi

1. In materia di riposo settimanale, festività, congedi e permessi trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni vigenti per il personale in regime di lavoro a tempo pieno.

2. Ai fini della determinazione del massimale annuo di congedo ordinario, ovvero del periodo di aspettativa per motivi di salute a retribuzione intera, il periodo di servizio a tempo parziale è computato per intero.

3. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo «*verticale*» il numero delle giornate riconosciute a titolo di congedo ordinario, di congedo straordinario per festività soppresse e di congedo straordinario per giustificati motivi personali o familiari è riproporzionato nella misura di 3/5 nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su tre giorni e nella misura di 4/5 nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su quattro giorni.

4. Il congedo straordinario per giustificati motivi personali o familiari trova eccezionalmente applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo parziale di tipo «*orizzontale*» solo quando circostanze obiettive non consentono ai dipendenti di utilizzare la restante parte della giornata, ovvero, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo «*verticale*», solo in presenza di particolari circostanze che non consentono al dipendente di far ricorso alle giornate non lavorative.

5. La fruizione dei permessi previsti dalla vigente disciplina è consentita nel limite massimo del 60% della durata della prestazione giornaliera, fermo restando che deve comunque essere assicurata una presenza minima giornaliera di due ore.

6. I lavoratori a tempo parziale che frequentano corsi di studio hanno titolo - al ricorrere delle condizioni stabilite dalla normativa regolamentare vigente - soltanto ai congedi straordinari previsti per le giornate in cui devono sostenere prove d'esame e per il tempo di viaggio.

Art. 8

Validità dei periodi di lavoro a tempo parziale

1. Salvo il disposto di specifiche previsioni, i periodi di servizio a tempo parziale si computano applicando il seguente coefficiente di riduzione:

durata dell'orario settimanale di lavoro a tempo parziale

durata dell'orario settimanale di lavoro a tempo pieno.

2. I periodi di servizio a tempo parziale sono equiparati al rapporto di lavoro a tempo pieno per la determinazione del numero dei giorni rilevanti ai fini dell'assegno individuale di qualifica e dell'assegno individuale di servizio.

Art. 9

Trattamento economico

1. Gli importi annui delle voci del trattamento economico indicate agli artt. 90 e 94, rispettivamente, della I e della II parte, del *Regolamento del personale*, sono corrisposti applicando per il periodo prestato a

tempo parziale il coefficiente di riduzione di cui al precedente art. 8, comma 1.

2. Qualora nell'anno di riferimento per la determinazione del premio di presenza il dipendente abbia reso prestazioni in regime di tempo parziale, il premio stesso viene determinato applicando il coefficiente di riduzione di cui al precedente art. 8, comma 1, in relazione al numero di giorni prestati in regime di tempo parziale nel medesimo anno di riferimento, ferma restando l'applicazione di tutti gli altri criteri di cui agli artt. 93 e 97, rispettivamente, della I e della II parte, del Regolamento del personale. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo «verticale» il numero di giornate di presenza è moltiplicato per 5/3 nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su tre giorni e per 5/4 nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su quattro giorni.

3. Ai fini della determinazione del premio di presenza per il personale appartenente alla carriera direttiva, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro a tempo parziale rese dal lunedì al venerdì nonché quelle effettuate nella giornata di sabato (queste ultime in caso di lavoro a tempo parziale di tipo «orizzontale») – per le quali non è prevista alcuna specifica remunerazione – sono considerate nel modo che segue:

- in caso di lavoro a tempo parziale di tipo «orizzontale» il totale delle ore eccedenti è rapportato al ridotto orario del tempo parziale;
- in caso di lavoro a tempo parziale di tipo «verticale» il totale delle ore eccedenti è rapportato all'orario a tempo parziale moltiplicato per 5/3 nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su tre giorni e per 5/4 nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su quattro giorni.

4. L'assegno per il nucleo familiare, nei casi previsti dalle disposizioni di legge, è corrisposto in misura intera.

5. Le indennità e i compensi collegati a situazioni lavorative specifiche possono essere corrisposti solo in quanto siano compatibili con il tipo della prestazione ad orario ridotto e tenuto conto della sua durata.

Art. 10

Trattamento di quiescenza

1. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione prevista dal *Regolamento disciplinante il trattamento di quiescenza*, gli anni di servizio ad orario parziale sono da considerarsi utili per intero.

2. Ai fini della determinazione dei trattamenti di pensione e di fine rapporto, gli anni di servizio ad orario parziale sono ricondotti ad anni interi applicando ai periodi di lavoro a tempo parziale il coefficiente di riduzione di cui al precedente art. 8, comma 1.

3. Per la base di calcolo dei trattamenti di pensione e di fine rapporto nei confronti dei dipendenti che, all'atto della cessazione dal servizio si trovino in regime di lavoro a tempo parziale, si assume il trattamento previsto per la corrispondente posizione organico-retributiva in regime di lavoro a tempo pieno.

4. Ai fini del riconoscimento del trattamento di cui all'art. 20 del *Regolamento disciplinante il trattamento di quiescenza* (esodo volontario del personale), trovano applicazione i criteri indicati ai commi precedenti.

5. Nell'ipotesi di acquisizione del diritto a pensione secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, con una anzianità inferiore ai ventidue anni – calcolata secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo -, per la determinazione del trattamento di pensione si applicano le misure percentuali indicate nell'*Allegato A*.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente *Disciplina* entrerà in vigore alla data di approvazione da parte della Commissione, con scadenza il 30 settembre 2013 e si intenderà tacitamente rinnovata a detta scadenza, per due anni e così

successivamente di biennio in biennio, qualora non venga formalmente disdettata almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza dall'Amministrazione ovvero da Sigle rappresentative di almeno il "50% + 1" del personale iscritto ad Organizzazioni Sindacali.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione, da parte della Commissione, le norme di cui all'art. 2, comma 2 e 3, all'art. 5, commi 2, 3, 6 e 7, all'art. 6; troveranno applicazione a partire dalla annualità 1° settembre 2011–31 agosto 2012 le norme di cui all'art. 2, comma 1; entreranno in vigore a partire dall'annualità 1° settembre 2012–31 agosto 2013 le norme di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5, nonché all'art. 5, comma 1, lett. c), e comma 4.

Tabella delle misure percentuali delle pensioni applicabili nell'ipotesi prevista dall'art. 10, ultimo comma				
anni di anzianità	pensione diretta	pensione indiretta o di reversibilità		
		un superstite	due superstiti	oltre due superstiti
10	22	18.7	20.9	22
11	24	20.4	22.8	24
12	26	22.1	24.7	26
13	28	23.8	26.6	28
14	30	25.5	28.5	30
15	32	27.2	30.4	32
16	34	28.9	32.3	34
17	36	30.6	34.2	36
18	38	32.3	36.1	38
19	40	34.0	38.0	40